

di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-10.

Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910.

Do pure atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di una nota di variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1910-11, e di una nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

L'onorevole ministro chiede che anche il disegno di legge: Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910, sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione dell'Ufficio geologico del Ministero di agricoltura e commercio, sui giacimenti minerari dell'Eritrea.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione della relazione dell'Ufficio geologico del Ministero di agricoltura e commercio, sui giacimenti minerari dell'Eritrea.

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interpellanze.

La prima è dell'onorevole Albasini-Scrosati ai ministri degli affari esteri e dell'agricoltura, industria e commercio, « sull'azione che il Governo intenda svolgere per evitare che ai commercianti italiani, non residenti nel Regno Unito, sia applicato l'*income tax* per i redditi derivanti da commerci esercitati in quello Stato ».

L'onorevole Albasini-Scrosati ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

ALBASINI-SCROSATI. La questione, che ho l'onore di sottoporre all'esame del Governo e della Camera, si potrebbe riassumere in questi termini: Ha il Regno Unito il diritto di applicare l'imposta sul reddito (*income tax*), al presunto reddito, che i cittadini italiani ritraggono da vendite fatte in quello Stato di merci fabbricate in Italia? E, se il Regno Unito non ha questo diritto,

non dovrebbe il Governo italiano fare le pratiche opportune, perchè l'applicazione di tale imposta non avvenisse?

Per dire il vero, la questione potrebbe assumere un carattere più generale e riferirsi a tutti gli Stati in riguardo agli stranieri, che vi vendono merci fabbricate all'estero. Credo però conveniente di limitarla per maggior chiarezza al caso speciale del Regno Unito, indicando come essa sia sorta, e quale soluzione s'imponga nell'interesse della giustizia tributaria e del commercio italiano.

Alcuni mesi or sono un autorevole nostro ex-collega, che ora fa parte dell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Gavazzi, richiamava in una lettera al *Corriere della Sera* l'attenzione pubblica sul tentativo fatto recentemente dagli agenti fiscali inglesi di applicare l'*income tax* a ditte aventi sede in Italia, per i profitti derivanti da vendite di prodotti italiani fatte nel Regno Unito. Egli rilevava che gli agenti fiscali britannici avevano intimato a quelle ditte, nelle persone dei loro rappresentanti residenti in Inghilterra, l'invito a dichiarare il reddito, con la minaccia che, in difetto, il reddito sarebbe stato accertato d'ufficio e l'imposta sarebbe stata riscossa a carico degli stessi rappresentanti.

Questo estendersi dell'attività fiscale britannica agli italiani residenti in Inghilterra non deriva certamente dal desiderio di far cosa particolarmente odiosa al nostro paese, ma risponde soltanto ad una tendenza di indole generale; poichè già da tempo il Cancelliere dello Scacchiere aveva diramato agli uffici fiscali l'ordine di applicare nel modo più rigoroso le disposizioni relative all'*income tax*, allo scopo di spingerne al massimo grado la produttività.

Ora è chiaro prima di tutto che questo scopo, il quale fu già raggiunto in proporzioni sensibilissime, non dovrebbe mai essere ottenuto con tassazioni ingiuste, ripugnanti alla natura dell'imposta; e che in secondo luogo la cosa potrebbe assumere una notevole gravità sia in riguardo dell'Inghilterra, sia in riguardo degli altri Stati, dove i nostri connazionali vendono i prodotti fabbricati in Italia.

La Camera vede facilmente che, poichè l'imposta sul reddito esiste già in non pochi tra gli Stati più importanti ed in altri sarà forse tra non molto introdotta, la nostra esportazione, qualora avessero a prevalere i criteri accolti ora dal fisco britannico, sarebbe esposta ad una doppia tassazione,